

Per i crediti documentari e le lettere di credito stand-by sull'estero restano a carico del Cliente gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme, dagli usi commerciali e bancari vigenti nel Paese estero, qualora la banca estera non accettasse di assoggettare il credito documentario alle "Norme ed usi uniformi" predetti.

Il credito documentario e le lettere di credito stand-by irrevocabili non possono essere revocati o modificati senza il consenso di tutte le parti interessate.

Resta a carico del Cliente qualsiasi rischio derivante da ritardi, disguidi od errori nella trasmissione, con qualsiasi mezzo, e nella interpretazione dei documenti e in genere della corrispondenza relativa all'operazione.

E' altresì a carico del Cliente il rischio riguardante l'operato della Banca corrispondente estera a cui la Banca emittente ha affidato l'esecuzione del mandato e l'onere e le spese di eventuali azioni giudiziarie nei confronti della Banca corrispondente stessa.

Il credito documentario si intende utilizzato per il fatto che siano stati ritirati i documenti indipendentemente dal fatto che l'ordinante sia in grado di entrare in possesso delle merci; resta pertanto a carico del Cliente ordinante qualsiasi rischio al riguardo.

Il cliente si impegna a fornire in tempo utile alla banca l'importo in euro o nella valuta estera effettiva dovuta per effettuare i pagamenti all'estero. In caso di inadempimento, la banca è autorizzata ad acquistare la valuta estera dovuta addebitando il relativo controvalore oltre spese e commissioni sul conto corrente del cliente.

Il cliente costituisce in pegno a favore della banca a garanzia dell'operazione i documenti e le merci da essi rappresentate, su cui grave comunque privilegio legale a favore della banca.

Reclami - I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. [indirizzo: Corso Unità d'Italia 11 – 22063 Cantù (Co) / e-mail: [reclami@cracantu.it](mailto:reclami@cracantu.it)], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario:** per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto stipulato fra il cliente e la banca, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede legale della banca stessa.

### Legenda

**Numeri creditori/debitori:** prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni diviso 1.000", dove il capitale è rappresentato dall'importo depositato o dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

**Periodicità di capitalizzazione degli interessi:** periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati in conto, producendo ulteriori interessi.

**Spese e commissione di liquidazione:** importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese.

**Spese e commissione per estinzione rapporto:** importi dovuti dal cliente all'atto della chiusura del rapporto di deposito.

**Termini di disponibilità (non stornabilità):** termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditategli.

**Valuta:** data di inizio di decorrenza degli interessi.

## CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

### Sezione I – Informazioni sulla Banca

#### CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'

##### Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

Sede legale in CANTU' – Corso Unità d'Italia 11 – e-mail [info@cracantu.it](mailto:info@cracantu.it)

Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como – Cod. ABI 08430

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 719 – Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165516

Capitale sociale e Riserve Euro 247.559.925,25 al 31 dicembre 2009

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

#### Struttura e funzione economica

Il credito documentario è un impegno che una banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e, conformemente alla tipologia del credito documentario, decide di conseguenza, considerando, se autorizzati, di procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

La lettera di credito stand-by è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliati nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

L'addebito:

Rapporto N.:

FIRMA del Cliente per ricevuta:

DATA:

Altri rischi:

- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- Rischio Paese.
- Rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

## Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

APERTURA DI CREDITI DOCUMENTARI IMPORT ED EMISSIONE DI LETTERE STAND-BY

COMMISSIONI E SPESE (a)	Percentuale	Minimo Euro	Massimo Euro
Diritto di notifica (per mese o frazione)	0,060 %	25,82	
Commissione di trasferimento	0,060 %	25,82	
Spese pratica import			25,82
Commissione di utilizzo / maneggio documenti (b)	da 0,225 % a 0,575 %	da 15,49 a 51,65	
Commissione di accettazione e/o pagamento differito (c)	da 0,525 % a 1,650 %	25,82	
Commissione per variazione delle condizioni del credito documentario (in aggiunta alle spese di comunicazione)			15,49
Commissione per mancato utilizzo	0,200 %	25,82	
Commissione di conferma (per trimestre o frazione) (b)	0,500 %	25,82	
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	A carico del cliente		
Commissione di intermediazione <sup>1</sup>	0,150 %	2,50	
Spese per emissione Comunicazione Valutaria Statistica <sup>2</sup>			5,16

**NOTE:**

(a) Tutte le commissioni sono calcolate, salvo diversa indicazione, in rapporto al credito originario ad eccezione di quelle di trasferimento che vengono calcolate sulla base dell'importo effettivamente trasferito.

(b) Espressa in percentuale sull'importo del credito documentario-L/C in relazione al paese su cui si dispone il credito documentario-L/C.

(c) Espressa in percentuale sull'importo del credito documentario-L/C in relazione al periodo di dilazione.

## VALUTA DI ADDEBITO C/C O CONTO FINANZIAMENTO

Giorni lavorativi precedenti la data dell'operazione	2 giorni
--	----------

<sup>1</sup> Le commissioni di intermediazione vengono applicate a tutte le operazioni di qualsiasi importo in cui è presente una negoziazione di valuta OUT contro altra divisa od in EURO (restano esclusi dall'applicazione della suddetta commissione i bonifici transfrontalieri di importo fino a € 50.000 assoggettati al Regolamento CE 2560/2001 e la concessione/estinzione di finanziamenti in Euro alla clientela).

<sup>2</sup> Le spese per l'emissione della Comunicazione valutaria statistica (CVS) vengono applicate a tutte le operazioni da/verso l'estero effettuate in valuta OUT oppure espresse in Euro di importo superiore a € 12.500, con l'esclusione dei bonifici transfrontalieri di importo fino a € 50.000 assoggettati al Regolamento CE 2560/2001.

CREDITI DOCUMENTARI EXPORT E RICEZIONE DI LETTERE STAND-BY

COMMISSIONI E SPESE (a)	Percentuale	Minimo Euro	Massimo Euro
Spese pratica export			25,82
Diritto di notifica			30,99
Commissione di conferma	0,200%	25,82	
Commissione di accettazione e pagamento differito a (in aggiunta alle spese di conferma):			
• 2 mesi	0,375%	25,82	
• 3 mesi	0,500%	25,82	
• 4 mesi	0,625%	25,82	
• 5 mesi	0,750%	25,82	
• 6 mesi	1,000%	25,82	
Commissione di utilizzo / maneggio documenti	0,250 %	25,82	
Spese per variazione delle condizioni del credito documentario			15,49
Commissione per mancato utilizzo	0,200 %	25,82	
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	A carico del cliente		
Commissione di intermediazione <sup>1</sup>	0,150 %	2,50	
Spese per emissione Comunicazione Valutaria Statistica <sup>2</sup>			5,16

**NOTE:**

(a) Tutte le commissioni sono calcolate, salvo diversa indicazione, in rapporto al credito originario ad eccezione di quelle di trasferimento che vengono calcolate sulla base dell'importo effettivamente trasferito.

## VALUTA DI ADDEBITO C/C O CONTO FINANZIAMENTO

Giorni lavorativi precedenti la data dell'operazione	2 giorni
--	----------

## FIDEIUSSIONI RILASCIATE E RICEVUTE

COMMISSIONI E SPESE	Massimo
Commissioni (su base annua)	2,40%
Spese pratica di:	
• emissione	Euro 25,82
• notifica di quelle ricevute	Euro 30,99
• modifica	Euro 15,49

**NB:** La misura delle condizioni economiche, applicabili alle singole operazioni, può variare in base al Paese estero della controparte, nel rispetto comunque degli importi massimi sopra indicati.

## Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Il Cliente prende atto che i crediti documentari/Lettere di credito stand-by sono regolati anche dalle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, Pubblicazione n. 500, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi".